



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N° 225 del 18/07/2024)

OGGETTO: COSTITUZIONE CONSORZIO STRADALE DI USO PUBBLICO “LA VALLE” AI SENSI DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 1446/1918. APPROVAZIONE COSTITUZIONE CONSORZIO E DISPOSIZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciotto del mese di Luglio alle ore 13:45 in

**Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.**

Presiede l'adunanza il Sindaco Elena NAPPI

| | | | Presente: |
|----------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | NAPPI ELENA | Sindaco | S |
| 2 | MAZZARELLO FEDERICO | Vice Sindaco | S |
| 3 | LORENZINI SUSANNA | Assessore | S |
| 4 | MASSETTI WALTER | Assessore | S |
| 5 | MUCCIARINI SANDRA | Assessore | N |

Totale presenti n° 4 e Totale assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTI:

- il D. Lgs 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm. che all'art. 3, comma 1, definisce strada vicinale (o Poderale o di Bonifica) la strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
- il Titolo II della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ed in particolare gli articoli 9, 19, 20, 51, 52, 53 e 54, dettanti norme in materia di strade vicinali;
- il Decreto-Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, che accorda agli utenti delle strade vicinali la facoltà di costituirsi in Consorzio per la loro manutenzione e ricostruzione;
- l'art. 14 "Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico" della l. 12 febbraio 1958, n. 126 "Disposizioni per la classificazione e sistemazione delle strade ad uso pubblico" che dispone che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il Prefetto";
- il Decreto del 1° settembre 1918 n. 1446 che definisce i consorzi stradali istituiti ai sensi del Decreto stesso, quali "enti pubblici non economici";

TENUTO CONTO che, dal complesso della normativa sopracitata ed in virtù di una giurisprudenza consolidata - anche in vista e nella prospettiva di future regolamentazioni sull'argomento - si evince e si precisa quanto segue:

- le strade vicinali, in relazione al loro uso, sono assoggettate a due distinti regimi giuridici:
 - a) nelle strade vicinali non aventi uso pubblico, il diritto di passaggio è esercitato dai soli proprietari, uti singuli, in virtù del diritto di accesso al proprio fondo iure condominii e del carattere di proprietà comune pro-indiviso di dette strade, da assoggettare completamente alla disciplina privatistica del condominio o della comunione;
 - b) mentre nelle strade vicinali soggette ad uso pubblico, da assimilarsi alle strade pubbliche quanto al regime giuridico, gli utenti (la generalità dei cittadini, uti cives) esercitano tale diritto in virtù dell'assoggettamento della strada ad una servitù pubblica e cioè iure servitutis;
- le strade vicinali possono essere dichiarate di uso pubblico qualora sussistano (condizione necessaria e sufficiente) i seguenti requisiti:
 - a) l'esercizio di un passaggio abituale iure servitutis publicae da parte della collettività;
 - b) l'idoneità concreta da parte della strada a soddisfare esigenze di generale interesse;
 - c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico (Cass., Sez. II, 12/07/1991, n. 7718);
 - d) l'elenco delle strade vicinali, a differenza di quello delle strade statali, provinciali e comunali, pur previsto, non è obbligatorio e non ha l'efficacia né costitutiva né probatoria del carattere pubblico di tali strade, occorrendo a tal fine la duplice prova della sua permanente destinazione a soddisfare esigenze collettive e del costante uso in tal senso fattone dalla collettività; essi, tuttavia, possono costituire una presunzione del carattere pubblico delle strade che può essere superato con la prova contraria (Cass., Sez. II, 14/07/1976, n. 2710), mentre la mancata inclusione di una strada nell'elenco crea una presunzione in ordine alla natura privata della strada (Cass. Sez. II, 10/01/1978);
- anche la denominazione di "strada vicinale" nelle mappe catastali non costituisce elemento probatorio circa il loro carattere di uso pubblico;
- il Comune, ove richiesto, non può rifiutare di partecipare alle spese di manutenzione delle strade dichiarate di uso pubblico, nella misura compresa tra un quinto e la metà delle spese stesse, mentre, per il caso di strade non aventi pubblica utilità, la partecipazione comunale alle spese è facoltativa, limitata ad interventi straordinari o una tantum e nella misura massima di un quinto delle stesse;

VISTO l'interesse manifestato da alcuni utenti della strada vicinale "La Valle" di costituirsi in

consorzio per la manutenzione della stessa, a seguito del quale questo Ente ha convocato – con prot. 25671 del 29/05/2024 - un incontro con tutti i potenziali utenti della stessa;

PRESO ATTO che a seguito dell'incontro del 18/06/2024 veniva inoltrata richiesta di costituzione di Consorzio Stradale interessante la strada vicinale denominata "La Valle", firmata da n. 14 istanti – che rappresentano più di 1/3 della spesa occorrente (precisamente il valore delle quote millesimali dei firmatari sono pari a 494/1000), a mente dell'art. 2 Decreto-Legge Luogotenenziale 1446/1918- con allegati ripartizione millesimale tra i frontisti e lo schema dello Statuto;

PRECISATO che questo Ente si assume, nel caso specifico, l'impegno di corrispondere il 50% quale percentuale di partecipazione del Comune al Consorzio costituendo, su una spesa presunta massima annuale di 10.000,00€ complessivi per opere di manutenzione. Eventuali interventi straordinari saranno valutati di volta in volta dalla Giunta;

PRECISATO, altresì, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 del D. L. Lgt. 1446/1918, gli atti relativi alla Costituzione del Consorzio – allegati al presente atto - verranno depositati per la durata di 15 gg. presso l'Ufficio Patrimonio del Comune, nonché pubblicati all'albo pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;

VISTA la procedura di Costituzione Consortile prevista all'art. 2 del D. L. Lgt. 1446/1918, secondo la quale deve essere depositata all'albo pretorio e pubblicata la proposta di costituzione consortile, corredata dei dovuti allegati, per la durata di 15 gg.;

PRECISATO che il Consiglio Comunale – trascorsi i 15 gg. inerenti la pubblicazione degli atti – deciderà su eventuali reclami, osservazioni o proposte presentate e deciderà sull'approvazione della costituzione del Consorzio;

DELIBERA

1. di dare atto della richiesta di costituzione di Consorzio Stradale interessante la strada vicinale denominata "La Valle", firmata da n. 14 istanti firmata da n. 14 istanti – che rappresentano più di 1/3 della spesa occorrente (precisamente il valore delle quote millesimali dei firmatari sono pari a 494/1000), a mente dell'art. 2 Decreto-Legge Luogotenenziale 1446/1918;

2. di incaricare l'Ufficio Patrimonio della pubblicazione dei seguenti documenti inerenti la costituzione del Consorzio:

- elenco terreni e proprietà;
- relazione tecnica;
- planimetria del comprensorio consortile;
- catasto degli utenti;
- tabella ripartizione delle spese;
- schema di statuto.

3. di rendere noto ai potenziali utenti della Strada vicinale "La Valle" l'avvio della procedura di costituzione del Consorzio che li riguarda, successiva al periodo di pubblicazione della presente Delibera completa di allegati per il periodo di 15 gg. all'Albo Pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;

4. si dare atto che il comune assume, l'impegno di corrispondere una cifra massima di 5.000,00€ pari al 50% quale percentuale di partecipazione al Consorzio costituendo, su una spesa presunta massima annuale di 10.000,00€/anno complessivi per opere di manutenzione. Tale attuazione

partirà dall'annualità del 2025, previa presentazione del bilancio preventivo e rendicontazione del consuntivo sulle spese reali sostenuti nei limiti della disponibilità di bilancio, come stabilita dallo statuto. Eventuali interventi straordinari saranno valutati di volta in volta dalla Giunta.

5. di precisare che l'approvazione della costituzione del Consorzio spetta al Consiglio Comunale, previa valutazione di eventuali reclami, osservazioni o proposte presentate nel periodo di pubblicazione dell'atto e relative controdeduzioni (art. 3 Decreto-Legge Luogotenenziale 1446/1918);

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge e, con separata unanime votazione, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Elena NAPPI

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO PATRIMONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.